

LEGGE 14-8-1991 n. 280

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308 recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 agosto 1991, n. 202.

L. 14 agosto 1991, n. 280 [\(1\)](#).

Modifiche ed integrazioni alla [legge 3 giugno 1981, n. 308](#) recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 agosto 1991, n. 202.

1. 1. ... [\(2\)](#).

[\(2\)](#) Sostituisce l'art. 1, [L. 3 giugno 1981, n. 308](#).

2. 1. ... [\(3\)](#).

[\(3\)](#) Aggiunge un comma all'art. 6, [L. 3 giugno 1981, n. 308](#).

3. 1. L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della [legge 3 giugno 1981, n. 308](#), come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969.

2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.

4. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'articolo 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.